

Nell'ipotesi di contratti **c.d. esclusi**, sebbene non possa esigersi il medesimo rigore formale di cui all'art. 38 D. Lgs. n 163/2006 con gli stessi vincoli procedurali, resta fermo, tuttavia, il principio in base al quale, per ragioni di tutela della par condicio, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa, tutti i soggetti, con riferimento anche agli appalti di servizi elencati nell'Allegato II B di cui all'art. 20, debbano possedere i

requisiti morali

e che il possesso di tali requisiti vada verificato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2012, n. 2825, e Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759).

Scarica



[IL PARERE](#)